



Corte di Appello di Salerno

Guida ai servizi

Anno 2020

INDICE

Presentazione della Corte di Appello di Salerno

Introduzione

- ✓ Che cos'è la guida ai servizi e a cosa serve

La Corte di Appello

- ✓ Recapiti e Orari
-
-

Dettaglio dei servizi erogati

Area Civile – Contenzioso:

- ✓ Iscrizione a ruolo
- ✓ Istanza di sospensione
- ✓ Comparsa di costituzione parti appellate
- ✓ Istanza di anticipazione / differimento di udienza
- ✓ Consultazione fascicolo e richiesta copie di atti
- ✓ Ritiro del fascicolo di parte
- ✓ Copia di sentenze

Area Civile – Lavoro:

- ✓ Iscrizione a ruolo
- ✓ Comparsa di costituzione parti appellate
- ✓ Istanze di sospensione e anticipazione
- ✓ Ritiro del fascicolo di parte
- ✓ Deposito di atti
- ✓ Ritiro del dispositivo della sentenza
- ✓ Copia della sentenza
- ✓ Consultazione del fascicolo e richiesta di copie di atti
- ✓ Ritiro di copie di atti
- ✓ Richiesta di certificati
- ✓ Deposito dell'istanza di liquidazione

Area Penale

- ✓ Deposito istanze
- ✓ Informazioni sullo stato del processo

- ✓ **Richiesta copie di sentenza**
- ✓ **Copia copie di atti**
- ✓ **Deposito ricorso per Cassazione**
- ✓ **Rilascio di certificazioni**
- ✓ **Domanda di riparazione per ingiusta detenzione**
- ✓ **Deposito di istanze correlate alla fase di esecuzione della pena**
- ✓ **Richiesta di copie di atti inerenti la fase di esecuzione penale**

Altri servizi:

- ✓ **Patrocinio a spese dello Stato**
 - Civile
 - Penale
- ✓ **Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo**
- ✓ **Riconoscimento e attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri**
- ✓ **Nomina Giudici Popolari**
- ✓ **Nomina presidenti di seggio elettorale**
- ✓ **Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato**

Ulteriori informazioni

- ✓ **Tabelle**
 - Tabella dei diritti di copia
 - Tabella del Contributo unificato sezione lavoro

Presentazione della Corte Di Appello di Salerno

La Corte di Appello di Salerno è stata istituita con la Legge 18 gennaio 1983, n.11 ed è entrata in funzione in data 4 agosto 1983, a seguito del Decreto Ministeriale 12 luglio 1983. La Corte di Appello esercita la giurisdizione in un ambito territoriale denominato 'Distretto'. Al suo interno operano, con competenza estesa all'intero Distretto, il Tribunale di Sorveglianza ed il Tribunale per i minorenni, che hanno sede a Salerno. Operano inoltre, su una base territoriale più ristretta chiamata 'Circondario', 3 Tribunali ordinari, altrettante Procure della Repubblica, nonché gli Uffici dei Giudici di Pace e Magistratura Onoraria. L'articolazione e la presenza degli UUGG nel territorio risponde alla esigenza di "presidiare" le attività e i servizi della Giustizia in modo efficace per tutti gli attori presenti. La competenza giurisdizionale principale della Corte di Appello è di secondo grado. Ciò significa che essa decide sulle impugnazioni (appelli) proposte contro le sentenze in materia civile e penale dei Tribunali, e (per la sola materia penale) delle Corti di Assise (uffici di primo grado).

Di seguito si propone una breve descrizione del territorio su cui insiste la Corte di Appello di Salerno, evidenziando gli elementi di contesto che possono avere una ricaduta significativa sull'attività dell'Ufficio.

Popolazione. L'Ufficio Giudiziario serve una popolazione complessiva di circa un milione e centomila abitanti e di circa 418 mila famiglie. La popolazione straniera residente ammonta a circa il 3,1% sul totale dei residenti, incidenza superiore al dato regionale (2,52%) ma notevolmente inferiore rispetto a quello su base nazionale (7,01%).

Bacino d'utenza del Distretto della Corte di Appello di Salerno

Residenti uomini 538.030

Residenti donne 569.622

Popolazione straniera 33.510

% popolazione straniera 3,11 %

Totale residenti 1.075.451

Totale famiglie 418.005

Superficie totale 491.984 mq

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT -

Volumi di attività.

Di seguito vengono proposti i volumi di attività della Corte di Appello di Salerno. Si tratta di uno schema sintetico relativo a tipologie e volumi di appelli, in materia penale e civile, presentati. L'aspetto che in questa sede ci preme sottolineare, è quello relativo al costante aumento delle pendenze.

La Corte di appello è sia un organo collegiale giudicante che Ufficio cui fa capo l'organizzazione nel distretto. Come Ufficio giudicante si pronuncia sulle sentenze di primo grado civile e penali emesse dai Tribunali. L'appello è un mezzo di impugnazione previsto dalla legge per chiedere la riforma totale o parziale di un provvedimento del giudice di primo grado.


La Corte d'Appello è anche il vertice distrettuale della magistratura "giudicante". E' sede del Consiglio Giudiziario. Cura l'organizzazione dell'Esame per l'esercizio della professione di Avvocato. Ha inoltre competenze nell'ambito dei procedimenti elettorali, quali la nomina dei presidenti di seggio, la costituzione dell'Ufficio elettorale centrale con competenze in tema di ammissione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative e politiche, risoluzione delle contestazioni sui voti, nonché di proclamazione dei risultati delle elezioni stesse e dei "Referendum".

TIPOLOGIA DI AMMINISTRAZIONE/SETTORE

La Corte di Appello di Salerno è l'ufficio giudiziario di vertice nel Distretto. E' una delle ventisei corti di appello istituite in Italia. L'organizzazione giudiziaria fa capo al Ministero della Giustizia.

ORGANIGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE/SETTORE

La seguente figura illustrata di seguito evidenzia la struttura amministrativa della Corte di Appello:



PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE/SETTORE

La Corte di Appello è organizzata in una suddivisione tra area giurisdizionale e area amministrativa. Per questo motivo l'organizzazione interna è caratterizzata da una doppia dirigenza, una relativa all'area togata ed una relativa all'area amministrativa.

A capo dell'area togata vi è la figura di un magistrato investito del titolo di Presidente della Corte, mentre l'area amministrativa è presidiata dalla figura del Dirigente Amministrativo.

L'organico risulta composto da 110 unità comprendenti 35 giudici (34 più il Presidente) e 92 risorse tra direttori amministrativi, funzionari, cancellieri, assistenti, operatori giudiziari ed ausiliari.

Il livello amministrativo della Corte di Appello è articolato nelle aree individuate a livello giurisdizionale. Le Cancellerie di cui si compongono tali aree forniscono quindi il supporto alle relative attività di competenza del livello giurisdizionale. L'area della dirigenza, cui tutti i settori fanno capo, è supportata dalla Segreteria Generale.

Gli Uffici che compongono il Settore Amministrativo propriamente detto svolgono una funzione trasversale rispetto a tutta la struttura.

PRINCIPALI PARTNERSHIP STABILITE

-Scuola di Specializzazione per la Professioni Legali UNISA

-Scuola Superiore della Magistratura

-Procura Generale di Salerno

-Tribunale di Salerno

-Procura di Salerno

-Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Salerno

-Organizzazioni Sindacali

-Associazione Nazionale Magistrati

-Camera Penale Salerno

-UNISA

-Comune di Salerno

-Tribunali di Nocera Inferiore e Vallo della Lucania

-Corte di Appello di Napoli

-Procura Generale di Napoli

-Assessorato al Lavoro Regione Campania

-Tribunale per i Minorenni Salerno

-Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza Regione Campania

-Ordini Professionali degli Ingegneri e degli Architetti

-Ordine Avvocati di Nocera Inferiore e Vallo della Lucania

-Centro per l'Impiego di Salerno - Regione Campania

PRINCIPALI STAKEHOLDER (INTERNI ED ESTERNI) DI RIFERIMENTO

Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Salerno – Nocera Inferiore e Vallo della Lucania

Tribunali di Salerno – Nocera Inferiore e Vallo della Lucania

Procura Generale di Salerno e di Napoli

Scuola Superiore della Magistratura

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno – presso il Tribunale di Nocera Inferiore e presso il Tribunale di Vallo della Lucania.

Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

Rappresentanze sindacali unitarie

Comune di Salerno

Camera di Commercio Industria e artigianato di Salerno

Azienda Sanitaria Locale di Salerno

Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona

Introduzione

Cos'è e a cosa serve la Guida dei Servizi

La Guida dei Servizi descrive le modalità di erogazione dei servizi della Corte di Appello di Salerno allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'ufficio giudiziario e i propri utenti, mettendo a loro disposizione una modulistica e uno strumento di informazione e di ausilio nei problemi maggiormente ricorrenti.

La Guida, a carattere volontaristico, ha validità pluriennale e verrà rinnovata nel momento in cui dovessero intervenire variazioni a quanto indicato.

La Guida ha quindi lo scopo di fornire un "supporto" all'utente dei servizi della Corte di Appello consentendogli così di avere informazioni sui servizi e sulle loro modalità di erogazione, senza la necessità di accedere fisicamente al Palazzo di Giustizia.

Com'è strutturata la Guida ai Servizi

La struttura della Guida ai Servizi consiste in:

- una parte di descrizione della Corte di Appello di Salerno;
- una parte composta da diverse schede informative che riporta informazioni dettagliate per i servizi della Corte di Appello.

Nelle pagine che seguono, vengono illustrati in forma non esaustiva i principali servizi forniti dalla Corte di Appello di Salerno, fornendo per ciascuno di essi le seguenti informazioni:

- DESCRIZIONE
- UTENZA CHE FRUISCE DEL SERVIZIO
- DOVE SI RICHIEDE
- COSA OCCORRE
- QUANTO COSTA
- TEMPO PREVISTO
- EFFETTI

Recapiti e Orari

Dove si trova

La Corte di Appello si trova nella Cittadella Giudiziaria Palazzina E con ingresso da Via Unità d'Italia.

Tel.: (+39) 089 5645111 (centralino)

E-mail: ca.salerno@giustizia.it

L'Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti è ubicato nell'ex tipografia Volpe sita in Piazza Matteotti.

Orari

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00;

L'Ufficio NEP è aperto al pubblico:

- per gli ATTI URGENTI dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 10:30;
- per gli ATTI ORDINARI dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 11:30 ed il sabato dalle ore 8:45 alle ore 10:45.

Le richieste di notifica vengono accettate esclusivamente negli orari di ufficio.

1. I servizi dell'AREA CIVILE

Area Civile - Contenzioso

ISCRIZIONE A RUOLO

DESCRIZIONE	<p>L'iscrizione a ruolo è la registrazione di un atto di citazione in appello o ricorso avverso sentenza di primo grado e costituisce la prima attività di cancelleria nella fase iniziale del processo di appello.</p> <p>Per talune particolari materie in cui la Corte di Appello ha competenza di primo grado costituisce la prima attività di cancelleria nella fase iniziale del processo civile.</p>
UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO	<p>L'avvocato della parte, in coincidenza con la costituzione in giudizio. Di regola vi provvede la parte appellante, ma in caso di sua inerzia può provvedervi la parte appellata.</p>
DOVE SI RICHIEDE	<p>Cancelleria civile – Ufficio iscrizione a ruolo</p>
COSA OCCORRE	<p>La nota di iscrizione a ruolo sottoscritta dall'avvocato, può essere depositata oltre che con le modalità tradizionali, anche per via telematica (programma informatico per cui si rimanda alla scheda sui servizi informatizzati).</p> <p>I documenti da depositare all'atto dell'iscrizione a ruolo sono quelli previsti dalla legge processuale e cioè il fascicolo di parte contenente:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'originale della citazione• la procura• i documenti offerti in comunicazione• copia della sentenza appellata <p>Se l'iscrizione a ruolo viene effettuata dall'appellato, egli deve depositare il fascicolo di parte contenente:</p> <ul style="list-style-type: none">• la comparsa di costituzione e risposta• la copia della citazione notificata
QUANTO COSTA	<p>Oltre agli originali degli atti introduttivi di parte e della sentenza appellata vengono depositate ulteriori due copie semplici.</p> <ul style="list-style-type: none">• Una marca da bollo per diritti;• Una marca per contributo unificato per gli importi previsti dalla legge, che sono proporzionati al valore della causa. Tali importi possono subire variazioni per aggiornamenti legislativi. <p>I riferimenti legislativi possono essere reperiti sul sito della Corte di Appello o direttamente nella cancelleria.</p>
TEMPO PREVISTO	<p>La registrazione della nota di iscrizione a ruolo è immediata.</p>
EFFETTI	<p>Impulso iniziale per il processo, che assume un proprio numero di ruolo generale progressivo anno per anno e segue d'ufficio l'iscrizione nel ruolo della sezione.</p>

ISTANZA DI SOSPENSIONE

DESCRIZIONE	<p>Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. L'appellante, sia principale che incidentale, può chiedere al giudice la sospensione della provvisoria esecutività o esecuzione della sentenza appellata per gravi motivi proponendo con l'appello apposita istanza, che sarà decisa alla prima udienza. Nel caso si volesse anticipare la trattazione della sospensiva, occorre una istanza specifica, cui segue la fissazione di apposita udienza. Le notifiche alle altre parti di questa istanza e del decreto di fissazione di udienza sono a carico dell'istante.</p>
UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO	L'avvocato della parte appellante
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria della sezione civile competente
COSA OCCORRE	Istanza scritta di fissazione di udienza per la anticipata trattazione della sospensiva.
QUANTO COSTA	<ul style="list-style-type: none">• Una marca di per diritti;• Una marca per contributo.
TEMPO PREVISTO	La registrazione nel ruolo generale è immediata.
EFFETTI	Viene in essere un sub-procedimento indicato con lo stesso numero di ruolo del processo (cui si aggiunge il numero 1, distintivo del primo subprocedimento).

COMPARSA DI COSTITUZIONE PARTI APPELLATE

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO	Il deposito deve essere effettuato dall'avvocato dell'appellato (o del convenuto); nel caso non vi abbia provveduto altra parte, deve essere richiesta l'iscrizione a ruolo.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria civile della sezione competente
COSA OCCORRE	Deposito del fascicolo contenente: <ul style="list-style-type: none"> • la comparsa di costituzione e risposta; • la copia della citazione notificata; • la procura; • i documenti offerti in comunicazione.
QUANTO COSTA	Il presente servizio non ha costi se nella comparsa non è contenuto appello incidentale.
TEMPO PREVISTO	La registrazione del deposito nel programma di cancelleria SICID (Sistema Informatico Civile Distrettuale) è immediata.
EFFETTI	La parte appellata, che partecipa alle attività processuali rappresentata dal suo avvocato, ha diritto a ricevere le comunicazioni di cancelleria relative ad esso.

ISTANZA DI ANTICIPAZIONE / DIFFERIMENTO DI UDIENZA

DESCRIZIONE	È l'istanza con la quale viene chiesto di anticipare/differire una udienza già fissata per motivate esigenze della parte o del difensore.
UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO	L'avvocato della parte.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria della sezione civile competente.
COSA OCCORRE	Istanza in carta semplice.
QUANTO COSTA	Il servizio è ricompreso nel contributo unificato.
TEMPO PREVISTO	Non disponibile.
EFFETTI	Se l'istanza viene accolta dal giudice, la variazione di udienza viene riportata nel programma di cancelleria SICID (Sistema Informatico Civile Distrettuale).

CONSULTAZIONE DEL FASCICOLO E RICHIESTA DI COPIE DI ATTI

DESCRIZIONE Durante la vita del processo, gli avvocati possono consultare il fascicolo e gli atti contenuti nei fascicoli d'ufficio e nel fascicolo delle altre parti..

DOVE SI RICHIEDE	La consultazione è consentita nella Cancelleria Civile della sezione competente. Le copie sono rilasciate dall'Ufficio Copie
COSA OCCORRE	L'avvocato si deve recare presso la Cancelleria Civile della sezione di competenza.
QUANTO COSTA	La visualizzazione di qualsiasi atto è gratuita. Nel caso in cui si volesse una copia, i diritti di copia, in marca da bollo, sono calcolati in base al numero delle pagine.
TEMPO PREVISTO	<ul style="list-style-type: none"> • La visualizzazione degli atti è contestuale, solo se il fascicolo è nella disponibilità della cancelleria ed il prelievo è agevole.; • La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata il quarto giorno libero dalla presentazione della domanda; • la copia avente carattere di urgenza, entro due giorni successivi a quello della richiesta.
EFFETTI	Visualizzazione delle informazioni sul processo in corso. Le copie degli atti sono valide per gli usi previsti dalla legge.

RITIRO DEL FASCICOLO DI PARTE

DESCRIZIONE	A giudizio definito, gli avvocati delle parti ritirano il proprio fascicolo di parte che la Cancelleria Civile conserva nell'archivio. Per motivi logistici ed organizzativi è vivamente consigliato di procedere al ritiro del fascicolo di parte immediatamente dopo il deposito della sentenza.
UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO	Avvocati delle parti.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria della sezione competente.
COSA OCCORRE	Richiesta dell'avvocato.
QUANTO COSTA	Il servizio è ricompreso nel contributo unificato.
TEMPO PREVISTO	Immediato quanto il fascicolo è in Cancelleria.

DESCRIZIONE	Durante la vita del processo, gli avvocati possono consultare il fascicolo e gli atti contenuti nei fascicoli d'ufficio e nel fascicolo delle altre parti.
DESCRIZIONE	Durante la vita del processo, gli avvocati possono consultare il fascicolo e gli atti contenuti nei fascicoli d'ufficio e nel fascicolo delle altre parti.

EFFETTI	Il fascicolo è nella disponibilità della parte.
----------------	---

COPIA DI SENTENZE

DESCRIZIONE	Richiesta di copie di sentenze civili. Le copie conformi possono essere richieste solo se esecutive. L'art. 52 dl 179/2012, convertito in L.221/2012 prevede che l'avvocato può attestare la conformità degli atti estraendone la copia dal registro telematico, senza accedere agli uffici. L'UNICA ECCEZIONE RIGUARDA LE COPIE ESECUTIVE che vengono rilasciate con percezione dei relativi diritti.
--------------------	---

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO

• Avvocato della parte o suo delegato;

- Parte di persona identificata con fotocopia di documento riconoscimento;
- Avvocato che subentra al difensore costituito (è necessaria la procura che attesti il conferimento dell'incarico).

COSA OCCORRE	L'avvocato deve presentare richiesta con l'indicazione del numero e dell'anno della sentenza e dell'uso cui sono destinate; se delega un collega, il delegato dovrà necessariamente presentare anche la delega dell'avvocato costituito.
---------------------	--

QUANTO COSTA	I diritti di copia sono calcolati in base al numero delle pagine delle sentenze, della tipologia di copia e del supporto con il quale viene rilasciata Per le copie urgenti i diritti sono triplicati. (Per maggiori informazioni si rimanda all'ufficio copie)
---------------------	---

TEMPO PREVISTO	La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata il quarto giorno libero dalla presentazione della domanda; la copia avente carattere di urgenza, entro due giorni successivi a quello della richiesta, a meno di eccezionali fatti impeditivi.
-----------------------	--

EFFETTI	Ottenimento della copia della sentenza, valida ai sensi di legge.
----------------	---

Area Civile – Lavoro

ISCRIZIONE A RUOLO

DESCRIZIONE	L'iscrizione a ruolo è la fase iniziale del procedimento, costituita dall'inserimento dei dati inerenti al ricorso presentato avverso la sentenza di I grado. La suddetta registrazione attribuirà alla causa, in via automatica, un numero identificativo progressivo annuale.
UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO	Avvocato della parte appellante
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria della sezione Lavoro
COSA OCCORRE	<p>La nota di iscrizione a ruolo sottoscritta dall'avvocato, può essere depositata oltre che con le modalità tradizionali, anche per via telematica.</p> <p>I documenti da depositare all'atto dell'iscrizione a ruolo sono quelli previsti dalla legge processuale e cioè il fascicolo di parte contenente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota di iscrizione a ruolo sottoscritta, contenente i dati sia delle parti, e dei loro avvocati sia gli estremi della sentenza impugnata;• Nr. 1 copia originale dell'atto di appello/ricorso unitamente a copie per notifica;• Nr. 3 copie della sentenza di I grado; □ Fascicolo di parte contenente:<ul style="list-style-type: none">– <i>atti del procedimento del I grado;</i>– <i>ulteriore eventuale documentazione;</i> <p><u>N.B. in caso di iscrizione telematica una sola copia di ogni atto processuale</u></p>
	<p>– <i>copia conforme della sentenza di I grado.</i></p>
QUANTO COSTA	Una marca per contributo unificato per gli importi previsti dalla legge, che sono proporzionati al valore della causa. Tali importi possono subire variazioni per aggiornamenti legislativi. (Per maggiori informazioni rivolgersi alla cancelleria)
TEMPO PREVISTO	La registrazione della nota di iscrizione a ruolo è immediata.
EFFETTI	Impulso iniziale del procedimento di appello.

COMPARSA DI COSTITUZIONE

DESCRIZIONE	A seguito della notifica del ricorso da parte dell'appellante, l'appellato ha la facoltà di difendersi nel processo con il deposito in cancelleria della comparsa di costituzione, esponendo le ragioni per cui ritiene infondate le motivazioni dell'appello.
UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO	Avvocato della parte appellata
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria della sezione Lavoro
COSA OCCORRE	Deposito del fascicolo contenente: <ul style="list-style-type: none"> • la comparsa di costituzione e risposta; • la copia della citazione notificata; • la procura; • i documenti offerti in comunicazione.
QUANTO COSTA	Il presente servizio non ha costi se nella comparsa non è contenuto appello incidentale.
TEMPO PREVISTO	La registrazione del deposito nel programma di cancelleria SICID (Sistema Informatico Civile Distrettuale) è immediata.
EFFETTI	La parte appellata, che partecipa alle attività processuali rappresentata dal suo avvocato, ha diritto a ricevere le comunicazioni di cancelleria relative ad esso.

ISTANZE DI SOSPENSIONE E DI ANTICIPAZIONE

DESCRIZIONE	<p>Gli avvocati delle parti possono presentare, all'inizio o nel corso del processo, una serie di istanze; tra le principali si annoverano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, se essa può produrre gravissimo danno o per gravi motivi. Tale istanza di solito è consegnata all'atto dell'iscrizione a ruolo dell'appello; • anticipazione o differimento dell'udienza, in caso di esigenze particolari (es. casi in cui la parte sia impossibilitata a presenziare all'udienza fissata). Tale istanza può essere <p style="text-align: center;">presentata in qualsiasi momento del procedimento.</p> <p>In caso di accoglimento, la notifica all'altra parte del decreto di fissazione di udienza è a cura dell'istante.</p>
UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO	Gli Avvocati delle parti costituite.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria della sezione Lavoro.
COSA OCCORRE	Domanda scritta.

QUANTO COSTA	Il presente servizio non ha costi se l'istanza è presentata contestualmente all'appello. Se depositata successivamente Euro 98,00
TEMPO PREVISTO	Il deposito delle istanze è contestuale alla loro presentazione.
EFFETTI	Ritiro del fascicolo di parte, contenente tutta la documentazione presentata che non faccia parte del fascicolo d'ufficio.

RITIRO DEL FASCICOLO DI PARTE

DESCRIZIONE	Ritiro del fascicolo di parte, contenente tutta la documentazione presentata che non faccia parte del fascicolo d'ufficio.
UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO	Avvocato della parte o delegato.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria della sezione Lavoro.
COSA OCCORRE	Richiesta di persona alla Cancelleria.
QUANTO COSTA	Il presente servizio non ha costi.
TEMPO PREVISTO	Il ritiro è effettuato nei giorni indicati dalla cancelleria
EFFETTI	Ottenimento del fascicolo di parte contenente tutti gli atti depositati dalle parti nel corso del procedimento

DEPOSITO DI ATTI

DESCRIZIONE	Il deposito di atti per un procedimento già in corso va fatto telematicamente.
UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO	Avvocato della parte.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria della sezione Lavoro
COSA OCCORRE	Va effettuato per via telematica
QUANTO COSTA	Il presente servizio non ha costi.
TEMPO PREVISTO	Il deposito è contestuale alla presentazione.
EFFETTI	Gli atti depositati entrano a far parte a tutti gli effetti del fascicolo dell'appello.

RITIRO DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

DESCRIZIONE	Rilascio della copia del dispositivo di sentenza letto in udienza
UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO	Avvocato della parte.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria della sezione Lavoro.
COSA OCCORRE	Richiesta di persona alla Cancelleria.
QUANTO COSTA	Il presente servizio non ha costi.
TEMPO PREVISTO	La copia è di regola disponibile presso la sezione dopo l'udienza. La prassi è nel senso che - essendo l'udienza prevalentemente conclusa oltre l'orario d'ufficio della Cancelleria - è richiesta a partire dal giorno dopo. Il rilascio è contestuale.
EFFETTI	Acquisizione del dispositivo contenente l'esito del procedimento e utilizzabile per gli scopi previsti dalla legge.

COPIA DELLA SENTENZA

DESCRIZIONE	Richiesta di copie di sentenze nell'area lavoro. Le copie possono essere munite di attestazione di conformità (copia autentica o conforme) o meno (copia semplice).
UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Avvocato costituito o suo delegato (necessaria la presentazione della delega);<input type="checkbox"/> Parte di persona;<input type="checkbox"/> Avvocato che subentra al costituito (necessario un documento attestante il subentro).
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria della sezione Lavoro

COSA OCCORRE	L'avvocato deve presentare richiesta scritta con l'indicazione del numero e dell'anno della sentenza, del numero, tipologia e finalità delle copie. Il delegato dovrà necessariamente presentare anche l'eventuale delega dell'avvocato costituito. È opportuno sottolineare che è possibile richiedere una sola copia esecutiva per parte costituita.
QUANTO COSTA	Il servizio non ha costi.
TEMPO PREVISTO	La copia è rilasciata nei giorni indicati dalla cancelleria.

CONSULTAZIONE DEL FASCICOLO E RICHIESTA DI COPIE DI ATTI

DESCRIZIONE	Durante il corso del processo, gli avvocati possono consultare il fascicolo e gli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio, ai sensi dell'art. 76 delle disp. att. c.p.c. N.B.: si ricorda che il nuovo sistema di registro in area civile (SICID) è consultabile anche on-line come meglio specificato nella scheda sui servizi informatizzati.
UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO	Le parti o loro difensori muniti di procura.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria della sezione Lavoro.
COSA OCCORRE	Richiesta verbale alla cancelleria.
QUANTO COSTA	La visione di qualsiasi atto è gratuita. Nel caso in cui si volesse estrarre una copia uso studio, i diritti di copia sono calcolati in base al numero delle pagine. (Per maggiori informazioni rivolgersi alla cancelleria)
TEMPO PREVISTO	<ul style="list-style-type: none"> • La visualizzazione degli atti è contestuale; • La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata il quarto giorno libero dalla presentazione della domanda la copia avente carattere di urgenza, entro due giorni successivi a quello della richiesta, a meno di eccezionali fatti impeditivi.
EFFETTI	Visualizzazione delle informazioni sul processo in corso. Copia degli atti, richiesta dall'interessato, per gli usi previsti dalla legge.

RITIRO COPIE DI ATTI

DESCRIZIONE	Il ritiro di copie degli atti avviene durante l'intero iter processuale e coinvolge tutte le parti (appellanti ed appellate).
--------------------	---

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO	Avvocato della parte.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria della sezione Lavoro.
COSA OCCORRE	Identificazione dei difensori.
QUANTO COSTA	Il presente servizio non ha costi.
TEMPO PREVISTO	Il ritiro degli atti avviene nei giorni indicati dalla cancelleria.
EFFETTI	Le parti possono avere le copie di propria competenza degli atti utili al processo.

RICHIESTA DI CERTIFICATI

Presso la Cancelleria Lavoro, è possibile ottenere una serie di certificati quali, ad esempio (lista non esaustiva):

- Passaggio in giudicato della sentenza di II grado;
- Non impugnazione della sentenza di primo grado

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO	Avvocato della parte.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria della sezione Lavoro
COSA OCCORRE	Richiesta scritta con allegata sentenza.
QUANTO COSTA	Il certificato è gratuito se per uso processuale. Il diritto di certificazione in marca da bollo nell'importo previsto dalla legge può subire variazioni per aggiornamenti legislativi.
TEMPO PREVISTO	Il rilascio dei certificati richiesti avviene nei giorni indicati dalla cancelleria
EFFETTI	Le certificazioni sono valide per gli scopi consentiti dalla legge.

DEPOSITO DELL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

<i>DESCRIZIONE</i>	In caso di patrocinio a spese dello stato per un procedimento in area lavoro, a conclusione del processo l'avvocato presenta istanza per la liquidazione dei diritti e degli onorari.
<i>UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO</i>	Avvocato della parte
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Cancelleria Lavoro
<i>COSA OCCORRE</i>	Presentazione dell'istanza corredata dalla nota specifica con l'indicazione delle spese.
<i>QUANTO COSTA</i>	Il presente servizio è gratuito.
<i>TEMPO PREVISTO</i>	Il deposito è contestuale.

2. I servizi dell'AREA PENALE

DEPOSITO ISTANZE/ATTI

DESCRIZIONE	<p>Deposito di istanze o atti relativi a un procedimento in corso, ad esempio:</p> <p><u>Istanze:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • modifica di posizione giuridica dell'imputato (avvocato); • dissequestro di beni confiscati (parte); • restituzioni di somme (parte); <p><input type="checkbox"/> differimento udienze (avvocato).</p> <p><u>Atti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> memorie (Avvocato); <input type="checkbox"/> nomine e revoche difensori (parte).
UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> • Avvocati delle parti (imputato, parte offesa, parte civile, etc.); • Delegati degli avvocati muniti di delega scritta; <input type="checkbox"/> Parte di persona.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria penale della sezione competente
COSA OCCORRE	<input type="checkbox"/> Istanza in carta semplice; <input type="checkbox"/> Memorie da depositare.
QUANTO COSTA	Il deposito non ha costi.
TEMPO PREVISTO	Il deposito è contestuale.
EFFETTI	La cancelleria penale provvede a formare un fascicoletto per la successiva trasmissione alla Procura Generale. A seguito del parere del P.G., si passa al presidente della sezione.

INFORMAZIONI SULLO STATO DEL PROCESSO

DESCRIZIONE	<p>Differentemente dall'ambito civile, per il settore penale, all'avvocato non è consentito consultare autonomamente, attraverso lo strumento informatico, le informazioni relative allo stato del fascicolo. Per questo motivo, l'Ufficio Ruolo e le sezioni offrono il servizio di informazioni, ad esempio su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fissazione e rinvii delle date di udienza; • esito delle istanze (sezioni); • deposito atti; • altre casistiche legate al procedimento penale.
UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> • Avvocati delle parti (imputato, parte offesa, parte civile, etc.); • Delegati degli avvocati muniti di delega scritta; <input type="checkbox"/>

	Parte di persona.
DOVE SI RICHIEDE	Ufficio Ruolo e cancelleria della sezione competente.
COSA OCCORRE	Documento di identificazione che attesti la propria identità.
QUANTO COSTA	Il presente servizio non ha costi.
TEMPO PREVISTO	Le informazioni sono offerte contestualmente alla richiesta, compatibilmente con la reperibilità dei dati sullo strumento informatico.
EFFETTI	Rilascio informazioni richieste.

RICHIESTA COPIA DI SENTENZA

Richiesta di copie della sentenza emessa dopo il deposito

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> • Avvocati delle parti (imputato, parte offesa, parte civile, etc.); • Delegati degli avvocati muniti di delega scritta; □ Parte di persona.
DOVE SI RICHIEDE	<ul style="list-style-type: none"> • Cancelleria Penale in caso di richiesta copie di atti; • Ufficio Ruolo in caso di richiesta di copia di sentenza.
COSA OCCORRE	<ul style="list-style-type: none"> • Per le richieste di sentenze, l'avvocato deve presentare richiesta scritta con l'indicazione del numero e dell'anno della sentenza, del numero e della tipologia di copie, e altri dati. Il delegato dovrà necessariamente presentare anche l'eventuale delega dell'avvocato costituito; • Per la richiesta di atti è sufficiente la domanda scritta in carta semplice. In caso di atti di particolare importanza, la richiesta può essere soggetta ad autorizzazione.
QUANTO COSTA	I diritti di copia sono calcolati in base al numero delle pagine delle sentenze, della tipologia di copia e del supporto con il quale viene rilasciata (per maggiori informazioni, si rimanda agli allegati 2 e 3).
TEMPO PREVISTO	La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata il quarto giorno libero dalla presentazione della domanda; la copia avente carattere di urgenza, entro i tre giorni.
EFFETTI	Copia della sentenza per gli usi previsti dalla legge.

RICHIESTA COPIA DI ATTI

DESCRIZIONE	Richiesta di copia di un atto relativo al procedimento penale.
UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> • Avvocati delle parti (imputato, parte offesa, parte civile, etc.); • Delegati degli avvocati muniti di delega scritta; <input type="checkbox"/> Parte di persona.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria Penale.
COSA OCCORRE	Domanda scritta in carta semplice. In caso di atti di particolare importanza, la richiesta può essere soggetta ad autorizzazione.
QUANTO COSTA	I diritti di copia sono calcolati in base al numero di pagine
TEMPO PREVISTO	La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata il quarto giorno libero dalla presentazione della domanda; la copia avente carattere di urgenza, entro i tre giorni.
EFFETTI	La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata il quarto giorno libero dalla presentazione della domanda; la copia avente carattere di urgenza, entro i tre giorni.

DEPOSITO DEL RICORSO PER CASSAZIONE

DESCRIZIONE	Deposito del ricorso per Cassazione, relativo a tutte le sentenze o provvedimenti in ambito penale emessi dalla Corte di Appello.
UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> • Avvocati delle parti (imputato, parte offesa, parte civile, etc.); • Parte di persona; • Procuratore Generale o Pubblico Ministero.
DOVE SI RICHIEDE	Ufficio Ricorsi dell'area penale -
COSA OCCORRE	Ricorso in originale, nr. 7 copie ed eventuali altre copie il cui numero varia con il numero delle parti.
QUANTO COSTA	Marca da bollo da € 8 nel caso in cui il ricorso fosse proposto dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
TEMPO PREVISTO	Il deposito è contestuale.
EFFETTI	La cancelleria prepara gli atti per il processo che sarà inoltrato alla Corte di Cassazione.

RILASCIO DI CERTIFICAZIONI

DESCRIZIONE	<p>Rilascio di una qualsiasi certificazione, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> passaggio in giudicato delle sentenze; <input type="checkbox"/> stato del processo.
--------------------	---

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> • Avvocati delle parti (imputato, parte offesa, parte civile, etc.); • Delegati degli avvocati muniti di delega scritta; □ Parte di persona.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria Penale.
COSA OCCORRE	Richiesta scritta in carta semplice.
QUANTO COSTA	Marca da bollo
TEMPO PREVISTO	L'attestazione è rilasciata nell'arco temporale di una giornata lavorativa.
EFFETTI	Rilascio di attestazione per gli usi previsti dalla legge.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE

Nel caso in cui si dovesse ritenere di aver subito una detenzione ingiusta, si può presentare domanda di riparazione entro due anni dell'irrevocabilità della sentenza

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> • Parte di persona; • Procuratore speciale munito di procura.
DOVE SI RICHIEDE	Ufficio Ruolo Penale - La competenza è relativa ai provvedimenti assunti nell'intero distretto.
COSA OCCORRE	Domanda scritta in carta semplice con allegata copia della documentazione del processo di riferimento (ordinanza cautelare, sentenza, etc.) in originale più ulteriori nr. 2 copie complete. L'istanza va presentata in originale ed allegate nr. 4 copie e l'originale.
QUANTO COSTA	-
TEMPO PREVISTO	La presentazione della domanda e l'inserimento sull'apposito registro è contestuale.
EFFETTI	Attivazione del processo in camera di consiglio.

DEPOSITO DI ISTANZE CORRELATE ALLA FASE DI ESECUZIONE DELLA PENA

DESCRIZIONE	Deposito delle istanze relative agli adempimenti post-dibattimento, ad esempio (non esaustivo): <ul style="list-style-type: none"> • applicazione reato continuato ex art. 671 c.p.p.; • liquidazione delle spese; • amnistia o indulto; • incidenti di esecuzione; • questioni relative alle confische o restituzioni di somme sequestrate.
UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> • Interessato; • Avvocato della parte.
DOVE SI RICHIEDE	Ufficio Esecuzione penale
COSA OCCORRE	Istanza in carta semplice da depositare a mano o inviare per posta ordinaria o via fax.
QUANTO COSTA	Il servizio di deposito non ha costi. Nel caso in cui si chiedesse l'attestazione di deposito, è necessaria una marca da bollo.
TEMPO PREVISTO	Il deposito e il rilascio dell'eventuale attestazione di deposito sono contestuali.
EFFETTI	L'istanza è inviata al Presidente della Sezione Penale di Corte di Appello competente per valutazione e assegnazione a un Giudice relatore e comunicata al Procuratore Generale. Salvo il caso di manifesta infondatezza (art. 671 c.2 c.p.p.) viene fissata un'udienza di cui viene dato avviso alle parti e ai difensori.

RICHIEDA COPIA DI ATTI INERENTI LA FASE DI ESECUZIONE PENALE

DESCRIZIONE	Richiesta di una qualsiasi tipologia di atto inerente la fase di Esecuzione Penale.
UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> • Interessato; • Avvocato della parte.
DOVE SI RICHIEDE	Ufficio Esecuzione penale
COSA OCCORRE	Domanda in carta semplice da consegnare a mano, a mezzo posta
QUANTO COSTA	I diritti di copia sono calcolati in base al numero di pagine
TEMPO PREVISTO	La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata il quarto giorno libero dalla presentazione della domanda; la copia avente carattere di urgenza, entro i tre giorni.
EFFETTI	Copia degli atti richiesti per gli usi previsti dalla legge.

3. ALTRI SERVIZI

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE

COSA E'

Il patrocinio a spese dello stato è un istituto mediante il quale le persone che non sono in condizioni economiche tali da sostenere le spese di un giudizio civile o penale del quale siano, a qualsiasi titolo, parti, possono essere assistite da un difensore e possono compiere le necessarie attività senza sostenere alcuna spesa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 30/5/2002 n.115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO

Può chiedere di essere ammesso al beneficio l'attore o il ricorrente, il convenuto o il resistente, il chiamato in causa, l'intervenuto, colui che agisce per l'esecuzione di una sentenza, chi chiede la revocazione, chi propone opposizione di terzo che sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.493,82 (art. 76 co. 1).

Oltre i cittadini italiani possono essere ammessi al beneficio (art.119):

- gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
- gli apolidi
- gli enti e le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica

la parte che è rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale (art. 120).

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI

L'istanza (art. 79) modello scaricabile è redatta in carta semplice (art. 79 co. 1) può essere proposta in ogni stato e grado del processo (art. 78 co. 1) deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità (art. 78 co. 2) la sottoscrizione deve essere autenticata con una delle seguenti modalità (art. 78 co. 2):

- dal difensore
- apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'atto
- accompagnata da una copia anche non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (vedi art.38 co. 3 D.P.R. 445/2000).

deve contenere, a pena di inammissibilità (art.79):

- la richiesta di ammissione al patrocinio
- l'indicazione del processo a cui si riferisce, se pendente

- una dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. o) del D.P.R. 445/2000) attestante la sussistenza delle condizioni di reddito con la specifica indicazione del reddito complessivo determinato secondo le modalità previste dalla legge
- l'impegno a comunicare, finché il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito relative all'anno precedente entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla di presentazione dell'istanza o dalla eventuale precedente comunicazione
- le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa e della specifica indicazione delle prove delle quali si intende chiedere l'ammissione (art. 122).

Il consiglio dell'ordine decide nei dieci giorni successivi a quello in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie, respinge o dichiara inammissibile L'istanza è trasmessa all'interessato o al magistrato. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza l'interessato può riproporla al magistrato competente per il giudizio il quale decide con decreto.

DOVE SI RICHIEDE

Va presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore o inviata a mezzo raccomandata al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato (art.124):

- davanti al quale pende il processo
- competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora pendente

MODULI STANDARD

- Istanza di ammissione

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA PENALE

COSA E'

Il patrocinio a spese dello stato è un istituto mediante il quale le persone che non sono in condizioni economiche tali da sostenere le spese di un giudizio civile o penale del quale siano, a qualsiasi titolo, parti, possono essere assistite da un difensore e possono compiere le necessarie attività senza sostenere alcuna spesa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 30/5/2002 n.115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

CHI PUO' RICHIEDERLO

Può chiedere di essere ammesso al patrocinio l'indagato, l'imputato, il condannato, la persona offesa dal reato il danneggiato che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria che sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.493,82 (art. 76 co. 1).

Oltre i cittadini italiani possono essere ammessi al beneficio (art. 90):

- gli stranieri
- gli apolidi residenti nello stato

L'ammissione al patrocinio è **esclusa** (art. 91):

- per l'indagato, l'imputato o il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto
- se il richiedente è assistito da più di un difensore
- se e dal momento in cui l'ammesso nomina un secondo difensore

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI

L'istanza (art. 79) modello scaricabile è redatta in carta semplice (art. 79 co. 1), può essere proposta in ogni stato e grado del processo (art. 78 co. 1), deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità (art. 78 co. 2). La sottoscrizione deve essere autenticata con una delle seguenti modalità (art. 78 co. 2):

- dal difensore
- apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'atto
- accompagnata da una copia anche non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (vedi art.38 co. 3 D.P.R. 445/2000).

deve contenere, a pena di inammissibilità (art.79):

- la richiesta di ammissione al patrocinio
- l'indicazione del processo a cui si riferisce, se pendente
- una dichiarazione sostitutiva di dichiarazione (ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. o) del D.P.R. 445/2000) attestante la sussistenza delle condizioni di reddito con la specifica indicazione del reddito complessivo determinato secondo le modalità previste dalla legge
- l'impegno a comunicare, finché il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito relative all'anno precedente entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla di presentazione dell'istanza o dalla eventuale precedente comunicazione

> **Decisione:** Il magistrato competente decide sull'istanza (art.96 co. 1)

- nei 10 giorni successivi a quello in cui è pervenuta l'istanza di ammissione
- immediatamente se l'istanza è presentata in udienza

Il magistrato dichiara inammissibile, concede o nega l'ammissione con decreto motivato.

- il decreto viene depositato in cancelleria
- del deposito è comunicato avviso all'interessato
- il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente in udienza (art.92 co. 2)
- l'interessato o il suo difensore possono estrarne copia

> **Ricorso:** avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza l'interessato può proporre ricorso (art.99 co. 1)

- entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito
- davanti al Presidente del Tribunale o davanti al Presidente della Corte di Appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento
- l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica (art.99 co. 2)

il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni:

- all'ufficio del magistrato che procede
- all'interessato
- all'ufficio finanziario

Contro l'ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge il ricorso non ha effetto sospensivo

DOVE SI RICHIEDE

Va presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore o inviata a mezzo raccomandata:

- all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo (art. 93 co.1)

- il difensore può presentare l'istanza direttamente in udienza (art. 93 co.2)
- se procede la Corte di Cassazione l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 93 co.1)
- il richiedente detenuto, internato in un istituto può presentare l'istanza con atto ricevuto dal direttore (art. 93 co.3)
- il richiedente in stato di arresto o di detenzione domiciliare può presentare l'istanza con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 93 co.3)

nel caso di impossibilità di produrre la documentazione

- prevista dall'art. 79 co. 2 il cittadino appartenente a stati non appartenenti all'Unione Europea la sostituisce con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.94 co. 2)
- prevista dall'art. 79 co. 2 la stessa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato (art.94 co. 1)

MODULI STANDARD

- Istanza di ammissione

EQUA RIPARAZIONE PER VIOLAZIONE DEI TERMINI DEL PROCESSO

COSA E'

Chiunque abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione. Si considera rispettato il termine di ragionevole durata se il processo non eccede la durata di tre anni per il processo di 1° grado;

- due anni per il processo di 2° grado;
- un anno per il giudizio di legittimità.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 4 agosto 1955, n. 848
- Legge 89/2001 c.d. Legge Pinto

CHI PUO' RICHIEDERLO

Chiunque abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione.

La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione stessa.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI

La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al Presidente della Corte di Appello del distretto in cui ha sede il Giudice innanzi al quale è svolto il primo grado del processo presupposto si applica l'articolo 125 c.p.c. Il ricorso è proposto nei confronti:

- del Ministro della Giustizia quando si tratta di procedimenti del Giudice Ordinario;
 - del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del Giudice Tributario. Negli altri casi nei confronti del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
 - Unitamente al ricorso vanno depositati gli atti di cui all'art 4 comma 3 dell'art 3 L 89/2001.
 - La domanda di equa riparazione può anche essere proposta a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il procedimento, è divenuta definitiva.
-
- La Corte Costituzionale con sentenza 21 marzo - 26 aprile 2018, n. 88 (in G.U. 1ª s.s. 02/05/2018, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e

modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile) - come sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 - nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto".

La Corte di Appello decide entro trenta giorni dal deposito della domanda, con decreto motivato.

Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della Cancelleria, oltre che alle parti, al Procuratore Generale della Corte dei Conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria lavoro.

QUANTO COSTA

La procedura è esente da contributo unificato, è previsto il pagamento di € 27,00 per diritti di notifica.

Per la richiesta copia dei decreti in materia di equa riparazione per violazione del termine di irragionevole durata del processo i diritti di copia sono calcolati in base al numero delle pagine.

RICONOSCIMENTO E ATTUAZIONE DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI

COSA E'

Le sentenze e i provvedimenti di volontaria giurisdizione stranieri vengono riconosciuti in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, nel rispetto di certe condizioni (vedi artt. 64 – 65 L. 218/95) e fatte salve alcune eccezioni. E' infatti sempre necessaria la delibazione nei seguenti casi:

- sentenze rotali (ad esempio di annullamento del matrimonio);
- apposizione di formula esecutiva su sentenza straniera o provvedimenti in materia commerciale, in virtù di convenzioni (Bruxelles, Aia).

E' necessario iniziare la procedura presso la Corte d'appello per attivare il controllo giudiziale sui requisiti del riconoscimento, nei seguenti casi:

- nel caso di convenzioni;
- in caso di mancata ottemperanza;
- in caso di contestazione del riconoscimento della sentenza o del provvedimento di volontaria giurisdizione straniero;
- in caso in cui sia necessario procedere ad esecuzione forzata.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 31.05.1995 n.218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)

CHI PUO' RICHIEDERLO

Chiunque vi abbia interesse.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI

Con ricorso. In più, nei seguenti casi:

> Esecutorietà sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio:

- ricorso + 1 copia
- copie autentiche delle 2 sentenze canoniche (la prima dichiarativa e la successiva di ratifica) + 2 copie semplici per ognuna
- estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune dove il matrimonio e' stato celebrato + 2 copie semplici
- decreto di esecutorietà sentenza canonica
- nota di iscrizione a ruolo esente da marche ex l. 74/87

> Delibazione di sentenze di divorzio straniero

- ricorso + due copie semplici
- sentenza straniera in forma autentica con traduzione giurata + 2 copie semplici della traduzione
- certificato di matrimonio rilasciato dal comune dove il matrimonio e' stato celebrato
- nota di iscrizione a ruolo esente da marche ex l. 74/87

> Inoltre:

Nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, al quale viene presentato un provvedimento straniero per essere trascritto, iscritto o annotato, ritenga che non sussistano i presupposti per la trascrizione, deve rivolgersi al Procuratore della Repubblica. Lo stesso, se verifica che le condizioni sono rispettate, invita l'ufficiale dello stato civile a provvedere all'iscrizione; in caso contrario, comunica che non può essere data ottemperanza alla richiesta di riconoscimento automatico; l'ufficiale ne dà a sua volta comunicazione alla parte la quale può chiedere alla Corte d' Appello l'accertamento dei requisiti ex art. 67 L. 218/95. E' necessario il legale.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria civile

QUANTO COSTA

Esente da contributo unificato

NOMINA GIUDICI POPOLARI

COSA E'

La legge italiana prevede che per tutti i processi penali celebrati in Corte d'Assise o in Corte d'Assise d'Appello il collegio giudicante sia formato da due giudici togati e sei giudici popolari; questi ultimi sono cittadini italiani chiamati a formare le Corti insieme ai giudici togati. Per ogni Corte di Assise e per ogni Corte di Assise di Appello è formata una lista sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti.

I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali che vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari; la domanda va presentata entro il 31 luglio).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge N° 287 del 10/4/1951

CHI PUO' RICHIEDERLO

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado;
- per i giudici popolari delle Corti d'Assise di Appello: titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.

Dalle nomine a Giudice Popolare sono esclusi i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, i membri di culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI

La nomina a giudice popolare viene effettuata dal Presidente del Tribunale. Gli elenchi dei giudici popolari vengono aggiornati con cadenza biennale; una volta ottenuta la nomina, questa ha la durata di 3 mesi, a meno della prosecuzione del processo. Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chiunque, nominato, può successivamente chiedere - e comunque sempre prima della comparizione o in seduta di comparizione per il giuramento - l'esonero per motivi di salute, allegando alla richiesta il certificato medico. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da euro 2,58 a euro 15,49, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.

Il compenso giornaliero è quello stabilito per legge e tiene conto di eventuali rimborsi per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza, e di eventuali indennità di trasferta o aggiuntive. Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.

Sono rimborsate le spese di viaggio; l'uso del mezzo proprio deve essere preventivamente autorizzato, l'uso degli altri mezzi di trasporto deve essere provato con i documenti di viaggio. Non spetta alcun rimborso a coloro che risiedono nel Comune di Salerno. Il rimborso non spetta a tali, se la distanza chilometrica percorsa è inferiore o uguale a Km 15. E' corrisposta una speciale indennità che il Ministero della Giustizia adegua ogni anno. Tale indennità non è dovuta ai Giudici Popolari presenti nel solo giorno della convocazione.

> Documentazione

Domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco del Comune di residenza nella quale si dichiara di essere in possesso dei requisiti necessari. Data l'obbligatorietà dell'Ufficio di Giudice Popolare, il datore di lavoro è obbligato a concedere un permesso (che può essere o meno retribuito) per l'assolvimento dell'ufficio stesso (domanda al datore di lavoro).

DOVE SI RICHIEDE

La domanda deve essere presentata al Sindaco del Comune di residenza.

QUANTO COSTA

Nessun costo.

MODULI STANDARD

Non previsti.

NOMINA PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE

COSA E'

L'Ufficio Elettorale si occupa della tenuta ed aggiornamento dell'Albo delle persone idonee a ricoprire l'ufficio di presidente di seggio elettorale, istituito con legge n. 53 del 21 marzo 1990. L'Ufficio cura, altresì, per tutto il distretto della Corte d'appello di Salerno, gli adempimenti relativi alla nomina dei presidenti di seggio in occasione delle varie consultazioni elettorali. Si occupa, inoltre, delle attività connesse alla costituzione delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge N° 53 del 21/3/90.

CHI PUO' RICHIEDERLO

Entro il mese di ottobre di ogni anno **i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza**, presentando domanda scritta al Sindaco, possono chiedere l'iscrizione nell'albo delle persone idonee a ricoprire l'ufficio di presidenti di seggio elettorale. L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. **Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 570/60 e dall' art.38 DEL D.P.R.361/57:** a. Coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; b. I dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; c. Gli appartenenti a Forze Armate in servizio; d. I medici provinciali, gli ufficiali e i medici condotti; e. I segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; f. I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI

I singoli Presidenti di seggio sono nominati con decreto del Presidente della Corte d'Appello (o suo delegato) almeno trenta giorni prima della data delle elezioni. Il decreto di nomina viene notificato almeno venti giorni prima della stessa data. Il Presidente di seggio nominato può chiedere di essere esonerato dall'incarico e sostituito solo per gravi motivi:

- a. di salute certificati;
- b. particolari esigenze lavorative (es attività all'estero) certificate dal datore di lavoro;
- c. situazioni di incompatibilità previste dalla legge (es. militari; dipendenti F.S., poste, etc.) o astensione obbligatoria dal lavoro (lavoratrici madri).

Il presidente di seggio nominato, in caso di impossibilità dovrà presentare, **con estrema urgenza**, istanza di rinuncia alla Corte di Appello ([scarica modulo](#)).

Ai sensi **dell'art.89 del TU. n. 570/60**, la rinuncia alla nomina dovrà essere esaurientemente **motivata e documentata** circa i motivi di impedimento (certificato medico, dichiarazione del datore di lavoro, autocertificazione attestante l'eventuale incompatibilità).

NB: Deve essere allegata la copia di idoneo documento di identità e preferibilmente, deve essere allegata anche la copia del decreto di nomina.

La rinuncia dovrà pervenire, a questa Corte di Appello, scegliendo una tra le seguenti modalità: • a mezzo deposito presso l'Ufficio Elettorale dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 • tramite posta elettronica al seguente indirizzo: elettorale.ca.salerno@giustizia.it

NB: Il presidente di seggio, che senza giustificato motivo rifiuti di assumere l'incarico o non si trovi presente all'atto dell'insediamento del seggio incorrerà nella cancellazione dall'albo, con provvedimento irrevocabile dell'Autorità Giudiziaria, quale persona inidonea all'ufficio di presidente di seggio ed inoltre nelle possibili sanzioni previste dalla legge.

All'eventuale sostituzione si provvede con altro decreto di nomina.

AVVISO

Coloro che non intendono essere nominati ma che sono iscritti all'Albo dei presidenti di seggio devono procedere con la richiesta di sospensione o cancellazione, onde evitare che la loro possibile nomina comporti all'ufficio la necessità di dover provvedere con estrema urgenza alle sostituzioni. Vedi modalità:

- **SOSPENSIONE** Il presidente di seggio temporaneamente impossibilitato ad assumere incarichi (in caso ad es. di maternità, soggiorno all'estero, motivi di salute, ecc.) può chiedere con istanza scritta motivata, direttamente alla Corte di Appello, la temporanea sospensione dalla nomina.

- **CANCELLAZIONE**

La cancellazione dall'albo è: **a.** disposta dal Presidente della Corte di Appello in caso di errori o gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni e in tutti i casi previsti dall'art. 1, co. 4, legge 53/90; **b.** ad opera del Comune in caso di perdita dei requisiti: emigrazione in altro comune, superamento del settantesimo anno di età, etc; **c.** richiesta dell'interessato mediante istanza scritta motivata presentata al comune di residenza.

DOVE SI RICHIEDE

I cittadini inseriti nell'Albo delle persone idonee alla funzione di Presidente di Seggio, possono inviare apposita istanza di nomina all'Ufficio Elettorale della Corte d'Appello attenendosi ad una delle seguenti modalità:

posta ordinaria, alla Corte di Appello di Salerno - Corso Garibaldi n° 184 - 84100 Salerno (SA);

posta elettronica, elettorale.ca.salerno@giustizia.it ;

personalmente (in via residuale) presso l'Ufficio Elettorale – Corte di Appello di Salerno - Corso Garibaldi – stanza 122, unitamente alla copia di idoneo documento di identità, dichiarando la propria disponibilità a svolgere l'incarico di presidente.

Le domande potranno essere presentate, a pena di nullità, non prima del sessantesimo (60°) e non oltre il quarantacinquesimo (45°) giorno precedente la data fissata per le elezioni.

Per le istanze inviate per posta ordinaria, farà fede il timbro postale.

Ogni domanda verrà valutata alla luce dei criteri stabiliti dal Presidente della Corte.

QUANTO COSTA

La domanda al Comune è esente da qualsiasi marca o diritto.

MODULI STANDARD

E' possibile scaricare la modulistica dal sito della Corte di Appello nella sezione Ufficio Elettorale (www.corteappello.salerno.it/area_elettorale.aspx).

- ***Istanza di disponibilità ad esercitare la funzione di Presidente di seggio***

- ***Istanza Presidente di Seggio al Comune nel mese di ottobre***

- ***Rinuncia a Presidente di Seggio.***

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

COSA E'

Viene indetto annualmente con D.M. del Ministero della Giustizia. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della giustizia e hanno ad oggetto:

- a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
- b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
- c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema.

Le prove orali consistono:

- a) nella discussione, dopo una sintetica illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto dell'Unione europea;
- b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

Le prove scritte si svolgono il martedì, mercoledì e giovedì della seconda settimana di dicembre. Il superamento dell'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato consente l'iscrizione all'albo degli avvocati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, art. 2, lettera b); la legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato; il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, recante il regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell'albo dei procuratori legali e recante norme in materia di esercizio della professione forense; il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense; il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante modifica della durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché

l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di documentazione amministrativa; il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni per la composizione della commissione per l'esame di avvocato; il decreto ministeriale 16 settembre 2014, recante la determinazione delle modalità di versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi da 600 a 603 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense; l'art. 83 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha modificato la composizione della commissione esaminatrice; l'art. 2-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, l'art. 10, comma 2-bis, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché l'art. 2, comma 3-quater del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recanti le proroghe della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

CHI PUO' RICHIEDERLO

I laureati in giurisprudenza dopo aver compiuto la prescritta pratica forense.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI

La domanda di partecipazione all'esame deve essere inviata per via telematica, con le seguenti modalità entro il giorno di scadenza fissato dal bando.

- a. Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della giustizia www.giustizia.it alla voce «Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni», ed effettuare la relativa registrazione. Il candidato che si sia già registrato in una sessione precedente deve accedere al sistema usando le credenziali già in suo possesso. Il candidato che non abbia effettuato la registrazione nella sessione precedente deve registrarsi. Per effettuare la registrazione occorre inserire: nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, codice fiscale, posta elettronica nominativa ordinaria o certificata, codice di sicurezza creato dal candidato (password).
- b. La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l'apposito modulo (form), disponibile dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; dopo aver completato l'inserimento e la conferma dei dati, il sistema informatico notificherà l'avvenuta ricezione, fornendo una pagina di risposta che contiene il collegamento al file, in formato .pdf, «domanda di partecipazione». Per la corretta compilazione occorre seguire le indicazioni contenute nella maschera di inserimento delle informazioni richieste dal modulo. In particolare, nel form è necessario selezionare la Corte di Appello cui è diretta la domanda, da individuarsi ai sensi dell'art. 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il candidato deve altresì indicare il consiglio dell'Ordine degli avvocati, tra quelli ricompresi nel distretto della Corte di Appello cui è diretta la domanda, che ha certificato, ovvero certificherà, il compimento della pratica forense.
- c. Il candidato che, alla data di presentazione della domanda, non abbia ancora completato la pratica professionale, ma intenda completarla entro il giorno 10 novembre 2019, deve dichiararlo nell'apposito campo visualizzato nel form della domanda.
- d. Il candidato deve salvare la «domanda di partecipazione» in formato .pdf, stamparla e firmarla in calce; la domanda, così completata, deve essere scansionata in formato .pdf unitamente ad un documento di identità ed alla ricevuta dei pagamenti degli importi da corrispondere. Per completare la procedura telematica, occorre inviare la domanda (il file in formato .pdf

contenente la domanda firmata, il documento di identità e la ricevuta di versamento degli importi di cui al punto n. 2: a tale fine occorre collegarsi nuovamente utilizzando il medesimo link (nel caso in cui il candidato sia uscito dall'applicazione), autenticarsi (con le credenziali impostate con le modalità di cui al punto 3 e seguire le istruzioni per effettuare l'upload (invio) dei documenti scansionati in formato .pdf. Il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico della domanda, con invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato. Nella propria area riservata il candidato avrà a disposizione i link ai seguenti documenti in formato .pdf:

- 1) il file contenente la domanda inviata;
- 2) il file con la ricevuta recante il codice identificativo e il codice a barre;
- 3) il modulo per la consegna della marca da bollo.

Il file descritto al punto b) deve essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonché esibito per la partecipazione alle prove scritte.

- e. Al termine della procedura di invio telematico il candidato deve stampare il modulo indicato alla lettera c) del punto precedente ed apporre su di esso una marca da bollo del valore di euro 16,00. Il modulo recante la marca da bollo deve essere poi depositato all'ufficio esami avvocato della corte di appello presso la quale il candidato sosterrà l'esame ovvero ad esso spedito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Si precisa che l'invio di tale documento in formato cartaceo è finalizzato esclusivamente a comprovare l'assolvimento degli oneri fiscali. Di conseguenza, nel caso in cui il candidato, prima della scadenza del bando, modifichi la propria domanda non è tenuto al pagamento di una ulteriore imposta di bollo. Per tutte le finalità dell'esame (esemplificativamente: condizioni di ammissione, dati dal candidato, scelta delle materie sulle quali sostenere la prova orale) è valida l'ultima domanda spedita per via telematica.
- f. La procedura di invio della domanda deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. La domanda si intende inviata quando il sistema genera la ricevuta contenente il codice identificativo ed il codice a barre, che è messa a disposizione del candidato nella propria area riservata. In assenza di ricevuta la domanda si considera come non inviata. In caso di più invii telematici, l'ufficio prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l'invio della domanda.

DOVE SI RICHIEDE

Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della giustizia www.giustizia.it alla voce strumenti/Concorsi, esami, assunzioni», ed effettuare la relativa registrazione. Il candidato che si sia già registrato in una sessione precedente deve accedere al sistema usando le credenziali già in suo possesso. Il candidato che non abbia effettuato la registrazione nella sessione precedente deve registrarsi. Per effettuare la registrazione occorre inserire: nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, codice fiscale, posta elettronica nominativa ordinaria o certificata, codice di sicurezza creato dal candidato (password).

QUANTO COSTA

Per l'ammissione all'esame il candidato è tenuto ai seguenti pagamenti, le cui quietanze devono essere scansionate e trasmesse nei modi sopra indicati:

- a) tassa di euro 12,91 (dodici/novantuno), da versare direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una banca o ad una agenzia postale, utilizzando il modulario F/23, indicando per tributo la voce 729/T: allo scopo si precisa che per «Codice ufficio» si intende quello dell'ufficio delle entrate relativo al domicilio fiscale del candidato;
- b) contributo spese di euro 50,00, da versare con una delle seguenti modalità alternative:
 - I. bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice IBAN:
IT0800760114500001020171540, intestato alla Tesoreria dello Stato indicando nella causale «**Esame avvocato anno 2019 - capo XI, cap. 2413, art. 14**»;
 - II. bollettino postale sul conto corrente postale n.1020171540 intestato alla Tesoreria dello Stato indicando nella causale «Esame avvocato anno 2019 - capo XI, cap. 2413, art. 14»;
 - III. versamento in conto entrate Tesoro, capo XI, cap. 2413, art. 14, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato.

Il candidato è altresì tenuto a corrispondere l'imposta di bollo (marca da euro 16,00) nei modi sopra indicati.

MODULI STANDARD

E' possibile scaricare le richieste di certificazioni e degli elaborati dal sito della Corte di Appello nella sezione Esami Avvocato (www.corteappello.salerno.it/ufficio_esami_avvocato).

- Modulo per rilascio copie elaborati

Richiesta certificato di superamento esame

CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Tabelle diritti di copia in vigore dal 10 AGOSTO 2018*

Diritti di Copia AUTENTICA

N. Pagine	Diritti di copie non urgenti	Diritti di copie urgenti
01-04	€11,63	€34,89
05-10	€13,58	€40,74
11-20	€15,50	€46,50
21-50	€19,38	€58,14
51-100	€29,07	€87,21

Oltre 100 €29,07 + €11,63 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100
€87,21 +€34,89 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

Diritti di Copia SENZA Certificazione di conformità

N. Pagine	Diritti di copie non urgenti	Diritti di copie urgenti
01-04	€1,46	€4,38
05-10	€2,91	€8,73
11-20	€5,81	€17,43
21-50	€11,63	€34,89
51-100	€23,25	€69,75

Oltre 100 €23,25 + €9,69 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100
€69,75 +€29,07 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

**Diritti di Copia su Supporto Diverso dal Cartaceo
(ove sia possibile contare il numero di pagine)**

N. Pagine Diritti di copie

01-04 €0,97

05-10 €1,94

11-20 €3,87

21-50 €7,75

51-100 €15,50

Oltre 100 €15,50 + €6,46 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

Diritti di copia su Supporto Diverso dal Cartaceo (ove NON sia possibile contare il numero di pagine)

Tipo Supporto Diritti di copie
semplici

Ogni cassetta fonografica 60 min o inferiore €3,87

Ogni cassetta fonografica 90 minuti €5,81

Ogni cassetta videofonografica 120 min o inferiore €6,46

Ogni cassetta videofonografica 180 min €7,75

Ogni cassetta videofonografica 240 min €9,70

Ogni dischetto informatico 1,44 MB €4,54

Ogni Compact Disk €323,04

Diritti di certificato € 3,87

*Importi arrotondati al centesimo con metodo matematico in base al terzo decimale (se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto; se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso).



CORTE D'APPELLO DI SALERNO

Sezione Lavoro

VALORE TIPO CONTROVERSIA	Nuovi importi in vigore dal 25/06/2014 (D.L. n° 90/2014)
Fino ad € <u>1.100,00</u>	€ 32,25
Tra € <u>1.100,00</u> ed € <u>5.200,00</u>	€ 73,50
Tra € <u>5.200,00</u> ed € <u>26.000,00</u> o indeterminabile dal Giudice di Pace	€ 177,75
Tra € <u>26.000,00</u> ed € <u>52.000,00</u> o indeterminabile	€ 388,50
Tra € <u>52.000,00</u> ed € <u>260.000,00</u>	€ 569,00
Tra € <u>260.000,00</u> ed € <u>520.000,00</u>	€ 910,50
Oltre € <u>520.000,00</u>	€ 1264,50
Controversie di previdenza ed assistenza obbligatoria	€ 64,50
Istanza di sospensione ex art. 351 - 373 c.p.c.	€ 98,00

